

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 2023

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.13, con il quale sono state trasferite alla Regione autonoma Valle d’Aosta le funzioni relative alla riscossione, all’accertamento, al recupero, alle sanzioni, al contenzioso ed ai rimborsi della tassa automobilistica; vista la legge regionale Valle d’Aosta 15 maggio 2008, n.9, con la quale è stata disciplinata la gestione della tassa automobilistica regionale; vista la successiva legge regionale 23 novembre 2009, n. 40, con la quale è stata disciplinata l’imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico; visto il decreto legislativo 20 novembre 2017, n.184, con il quale è stata trasferita alla stessa Regione la competenza a disciplinare la tassa automobilistica regionale entro i limiti previsti dalla legislazione statale; vista la deliberazione adottata nella seduta del 23 gennaio 2020, con la quale è stata autorizzata la stipula, ai sensi del citato articolo 15 della legge n.241/1990, di un accordo di cooperazione avente ad oggetto l’attività di assistenza in materia di tasse automobilistiche per il triennio 2020-2022, venuto a scadenza il 31 dicembre 2022; vista altresì la deliberazione adottata nella riunione del 24 gennaio 2023, con la quale è stata autorizzata la stipula, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, dell’articolo 57, comma 4, della legge regionale Valle d’Aosta 15 maggio 2008, n.9, e dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di un ulteriore Accordo di cooperazione con la stessa Regione Valle d’Aosta, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e scadenza al 31 dicembre 2024, per lo sviluppo e la gestione dell’archivio regionale delle tasse automobilistiche tramite il nuovo sistema “NSTAR”, ai fini di una migliore integrazione della banca dati regionale con l’Archivio nazionale delle tasse automobilistiche gestito dall’ACI; vista la nota della Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali del 17 febbraio 2023 con la quale, in considerazione dell’intervenuta scadenza dell’Accordo di cooperazione di cui alla citata deliberazione del 23 gennaio 2020, viene sottoposta all’autorizzazione del Comitato Esecutivo la stipula, ai sensi dell’articolo 15 della legge n.241/1990, di un nuovo Accordo biennale con la Regione con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per la prosecuzione della collaborazione in materia di fiscalità automobilistica, contrasto all’evasione connessa ai tributi sui veicoli e di assistenza ai contribuenti, nelle more dello sviluppo del citato sistema “NSTAR”; visto lo schema di Accordo ed i relativi allegati, predisposti in conformità a quanto previsto dal Capo V del vigente Regolamento di attuazione del Sistema ACI di prevenzione della corruzione ed in ordine ai quali è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente; tenuto conto che lo stesso, in linea con la precedente intesa, prevede che l’Ente

e la Regione continuino a cooperare nei seguenti ambiti: - integrazione e bonifica delle banche dati tributarie della tassa automobilistica e dell'IPT ai fini di una più efficace lotta all'evasione fiscale; - ottimizzazione del servizio di assistenza al contribuente, sia in fase di gestione ordinaria del tributo, che in fase di contenzioso, conservando canali di accesso pubblico; - prosecuzione dell'utilizzo dei servizi di riscossione di *pagobollo* e ottimizzazione degli stessi; tenuto conto che la Regione Valle d'Aosta, sulla base della ripartizione delle funzioni operata tra le parti, riconoscerà all'ACI, previa rendicontazione, il rimborso forfettario degli oneri direttamente connessi alle attività svolte dall'Ente nei termini previsti dall'Accordo, per un importo complessivo massimo di €.51.896 per ciascuna delle due annualità di vigenza dello stesso; considerato che eventuali ulteriori attività richieste ad integrazione di quanto previsto dall'Accordo costituiranno oggetto di autonoma, preventiva e separata valutazione per il ristoro di quanto eventualmente anticipato dall'Ente; tenuto conto che i costi a carico dell'ACI risultano integralmente assorbiti dalle entrate previste; ritenuta l'operazione in linea con gli indirizzi strategici di Federazione per il triennio 2023-2025 in materia di consolidamento del processo di integrazione dei sistemi PRA e tasse automobilistiche in funzione del miglioramento e dell'arricchimento dei servizi offerti ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni ed all'utenza professionale del settore *automotive* e del conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione, semplificazione, riduzione dell'evasione fiscale e di complessivi risparmi per le Regioni e le Province autonome relativamente alla gestione delle tasse automobilistiche; all'unanimità: **autorizza** la stipula, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di un Accordo di cooperazione con Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di fiscalità automobilistica, contrasto all'evasione connessa ai tributi sui veicoli e di assistenza ai contribuenti, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e scadenza al 31 dicembre 2024, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. D), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega, per la relativa sottoscrizione in modalità digitale, nonché per apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento dell'atto. La relativa spesa trova copertura, quanto all'esercizio 2023, nel competente conto di costo del budget di gestione assegnato alla Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali e, per l'anno 2024, verrà imputata al corrispondente conto di costo del relativo esercizio finanziario. La Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA/VALLEE D'AOSTE E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN
MATERIA DI FISCALITA' SULL'AUTO
(ai sensi dell'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241)**

Tra

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, di seguito Regione, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale n. 80002270074, rappresentata, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, dal dirigente regionale pro-tempore della Struttura finanze e tributi, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente,

e

l'Automobile Club d'Italia, di seguito ACI, con sede in Roma Via Marsala n. 8, codice fiscale n. 004933410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), in persona del Presidente e legale rappresentante domiciliato presso la sede dell'Ente, in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI

Premesso:

1. che l'art. 15 della legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi) reca la disciplina generale degli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni;
2. che con il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche) sono state trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero ed ai rimborsi della tassa automobilistica, nonché l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativi alle tassa stessa e che con l'art. 5 del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale" è stata trasferita alla

Regione la competenza a disciplinare la tassa automobilistica entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale;

3. che il decreto luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 457, nel prevedere la soppressione della Provincia di Aosta ha stabilito il conferimento alla Valle d'Aosta di “tutte attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono alla provincia” e che, successivamente, con l'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690, è stato chiarito che le leggi riguardanti l'attribuzione di tributi, contributi e diritti alle province si applicano per il territorio della Valle d'Aosta nei confronti della Regione;
4. che la legge regionale 23 novembre 2009, n. 40 ha disciplinato l'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico;
5. che la disciplina della gestione regionale delle tasse automobilistiche è contemplata nel Titolo II della legge regionale n. 15 maggio 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010);
6. che l'ACI è storicamente riconosciuto, con legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse;
7. che, ai sensi dell'articolo 5 del proprio Statuto, l'ACI gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'ACI con R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito in Legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) le attività di gestione delle tasse automobilistiche affidate all'ACI dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutte le attività che potranno essere delegate o affidate all'ACI dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b) e c), l'ACI si avvale degli Uffici degli AC;
8. che l'ACI gestisce, ai sensi dell'art. 93-bis, comma 1, del Codice della Strada, così come modificato dalla Legge n. 238/2021 (“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020”), il REVE (Registro Veicoli Esteri) utilizzati per la circolazione nel territorio italiano;

9. che, ai sensi del Decreto direttoriale 28 settembre 2020, emanato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’ACI acquisisce al sistema informativo del PRA i dati degli utilizzatori dei veicoli, concessi in locazione a lungo termine senza conducente, al fine di consentire, alle amministrazioni titolari del tributo, l’individuazione del soggetto attivo e passivo di imposta;
10. che, ai sensi dell’art. 51, commi 1 e 2-bis, del Decreto Legge n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, l’ACI ha preso in carico la gestione dell’Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA) ed ha ufficializzato tale evento a tutte le Regioni, alle Province Autonome, all’Agenzia delle Entrate e al MEF con nota prot. n. 1087 del 29 marzo 2022, acquisita agli atti della Regione in pari data al prot. n. 4091 e che, con tale nota, ha ufficializzato anche la fine della fase della transizione della base dati dal precedente archivio nazionale (SGATA) gestito da Sogei;
11. che l’ACI, in cooperazione con il titolare del tributo, gestisce, con organizzazione propria e proprie tecnologie, il ruolo tributario e tutti i procedimenti di controllo, recupero e assistenza nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Molise e nelle due Province Autonome di Trento e Bolzano e, con tecnologie proprietarie, in Toscana; gestisce, altresì, in cooperazione con la regione Liguria, il procedimento di controllo di merito e di assistenza sul territorio e che, pertanto, possiede elevata professionalità ed esperienza nella materia; l’ACI coopera, inoltre, con l’Agenzia delle Entrate per la gestione del “superbollo” e della tassa automobilistica per le regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;
12. che la Regione ritiene utile, nell’assistenza ai contribuenti, poter continuare a disporre di un qualificato punto di front-office rappresentato dallo sportello del PRA di Aosta il quale, considerato il fondamentale apporto per la gestione delle pratiche in materia di tassa automobilistica e per la professionalità degli operatori, risulta essere un importante punto di riferimento per i contribuenti e per la Regione;

13. che le deliberazioni di Giunta regionale n. 968/2020 e 611/2021, hanno sistematizzato le procedure per il contrasto all'evasione fiscale sui tributi regionali e individuato azioni per il proseguimento dell'attività;
14. che è dovere della Regione procedere ad una cooperazione rafforzata con altri enti al fine di poter mettere in atto ulteriori attività volte al recupero di imposte nell'ottica di contrastare l'evasione fiscale;
15. che la delibera della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21 giugno 2018 ha stabilito che l'adesione a pagoPA per i servizi di pagamento della tassa automobilistica si sarebbe avvalsa del sistema di verifica della titolarità attiva e passiva del tributo rilevata dal servizio “PagoBollo” realizzato in collaborazione tra l’Agenzia per l’Italia Digitale e l’Automobile Club d’Italia;
16. che la deliberazione della Giunta regionale in data 17 gennaio 2020, n. 7, ha approvato lo schema di accordo con ACI per la prosecuzione, in cooperazione amministrativa, del progetto di integrazione di sorgenti di dati finalizzato alla conoscenza ed al contrasto dei fenomeni di evasione fiscale sull’auto e per l’adesione al servizio “PagoBollo” per la riscossione della tassa automobilistica per il triennio 2020-2022;
17. che, con nota in data 06 maggio 2021, l’ACI ha comunicato che, nel corso del 2020, l’archivio nazionale delle tasse automobilistiche è stato trasferito all’interno del sistema informativo PRA e reso organico all’implementazione tecnica del servizio “PagoBollo” e che, pertanto, non è più necessaria alcuna formale adesione a tale servizio da parte delle Amministrazioni regionali, rientrando tra le funzioni dell’Archivio Nazionale e del Sistema Integrato PRA-tasse automobilistiche di cui all’articolo 51 della legge 157/2019;
18. che con provvedimento dirigenziale in data 19 maggio 2021, n. 2656 si è preso atto che la riscossione della tassa automobilistica, versata spontaneamente dai contribuenti residenti in Valle d’Aosta, avviene per mezzo del servizio PagoBollo, pienamente integrato nel sistema pagoPA, messo a disposizione delle Regioni, delle Province Autonome dell’Agenzia delle Entrate da parte dell’Automobile Club d’Italia;
19. visto l’articolo 56 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 il quale ha previsto l’istituzione, da parte delle province, dell’imposta provinciale sulle formalità di

- trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico avente competenza nel proprio territorio;
20. visto il parere dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 956-1004/2018 in materia IVA che esclude, a determinate condizioni, dall’ambito dell’applicazione dell’IVA le collaborazioni tra le Regioni e le Province Autonome e l’ACI in materia di tasse automobilistiche;
 21. che il Reg. UE 2016 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, detta disposizioni relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

le Parti convengono quanto segue

**Art. 1
Oggetto dell’Accordo**

1. Oggetto dell’Accordo è una cooperazione amministrativa realizzata attraverso una fattiva collaborazione tra ACI e Regione al fine di:
 - a. mettere in atto i procedimenti volti alla bonifica ed integrazione del ruolo tributario dell’imposta provinciale di trascrizione con quello della tassa automobilistica per migliorarne la gestione, ridurre i costi, contrastare l’evasione e adottare misure idonee al recupero di gettito;
 - b. conservare canali di accesso pubblico per tutti gli utenti che richiedano assistenza, onde raccogliere informazioni immediatamente utilizzabili circa le cause principali di evasione o di errore nell’assolvimento dell’obbligazione tributaria e procedere al contestuale aggiornamento dei ruoli.

Art. 2

**Gestione ed integrazione dei ruoli tributari delle tasse automobilistiche e
dell’Imposta Provinciale di Trascrizione nell’ottica di contrastare l’evasione e
recuperare gettito**

1. Le parti cooperano per analizzare i fenomeni legati alla fiscalità dell’auto e contrastare l’evasione in materia di Imposta Provinciale di Trascrizione, di Tassa Automobilistica e di ogni altro tributo dovuto per effetto del possesso, proprietà o della circolazione dei veicoli.

2. L'analisi e l'elaborazione delle informazioni dei dati messi a disposizione dalle Parti si attuerà secondo le seguenti fasi:
 - a. analisi delle banche dati PRA e di quelle messe a disposizione dalla Regione;
 - b. supporto reciproco nella funzione di studio e statistica dei fenomeni fiscali e patrimoniali connessi alla gestione dei veicoli in relazione agli obiettivi della Regione in materia di contrasto all'evasione e dell'ACI in materia di qualità del dato e di tutela degli automobilisti.
2. L'ACI e la Regione si impegnano a fornire con cadenza trimestrale i dati a loro disposizione pertinenti a soggetti residenti in Valle d'Aosta, giuridicamente utilizzabili nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/16, ed ogni supporto tecnico-informatico necessario all'attività di cui al presente accordo.
3. L'ACI mette a disposizione della Regione il servizio per la consultazione del PRA. Nell'importo annuale stimato di rimborso costi sono ricompresi i costi del canone di accesso e di consultazione del PRA. Le singole consultazioni saranno addebitate sulla base delle rendicontazioni;
4. L'ACI e la Regione cooperano per la predisposizione di studi e statistiche concernenti i fenomeni fiscali e patrimoniali connessi alla gestione dei veicoli, estraendo, elaborando e analizzando dati ed informazioni anche non proprietari. Qualora dati o informazioni non siano proprietari, i maggiori costi derivanti dall'acquisizione delle informazioni sono a carico della Regione.
5. Gli studi e le statistiche prodotte con dati di proprietà dell'ACI potranno essere utilizzati anche disassemblati dalla Regione per gli scopi e le finalità riconducibili alla gestione fiscale dei veicoli, non potranno essere ceduti a terzi e restano di proprietà dell'ACI.
6. Le parti cooperano altresì negli adempimenti e nell'organizzazione delle attività inerenti all'applicazione della procedura prevista dall'articolo 96 del codice della strada, al fine di bonificare il ruolo tributario ed il PRA e limitare la spesa per le attività di recupero dell'evasione fiscale. A tal fine la Regione si avvarrà delle procedure, delle strutture e dei servizi messi a disposizione dall'ACI, rimborsandone i costi.

Art. 3

Conservare canali di accesso pubblici per tutti gli utenti che richiedano assistenza, onde raccogliere informazioni immediatamente utilizzabili circa le cause principali di evasione o errore nell'assolvimento dell'obbligazione tributaria

1. Le Parti cooperano per garantire i procedimenti di assistenza, con le proprie strutture pubbliche verso i cittadini in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso, esenzione e sospensione, al fine di tutelare i diritti di accesso, garantire la massima trasparenza, prevenire gli errori e conseguentemente ridurre l'applicazione delle sanzioni, assicurando l'integrazione e la complementarietà con i sistemi regionali.
2. Le Parti, nel preminente interesse dei contribuenti e degli automobilisti per l'accesso alle informazioni concernenti il proprio status fiscale, la propria posizione debitoria, le norme che regolamentano l'obbligazione tributaria e per la tutela del diritto alla risoluzione delle relative controversie, cooperano per la realizzazione di un articolato, multicanale, diffuso e accessibile sistema di informazione e assistenza ai contribuenti, tramite le proprie strutture centrali e territoriali.
3. L'ACI mette a disposizione di Regione l'operatività del sistema di archiviazione ottica dei documenti, organizzato sotto forma di archivio documentale, con le modalità attualmente operative, in modo da consentire alla Regione la diretta consultazione/estrazione delle informazioni in esso contenute, anche mediante più sistemi di interrogazione. L'ACI, inoltre, continua a gestire e ad alimentare con la documentazione cartacea presentata dai contribuenti presso l'Unità Territoriale di Aosta, l'archivio documentale. L'ACI, infine, garantisce l'accesso e la possibilità di alimentare l'archivio ottico alle agenzie di pratiche auto convenzionate con la Regione per il servizio di assistenza ai contribuenti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1568/2019.
4. L'ACI metterà a disposizione la propria esperienza e le proprie competenze nel corso delle sessioni formative di volta in volta indette dalla Regione, con la partecipazione di funzionari esperti nelle materie oggetto del corso.
5. L'ACI attraverso la propria Unità Territoriale:
 - a. fornisce informazioni di carattere sia generale che specifico sulla tassa automobilistica;

- b. fornisce consulenza e assistenza ai contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, di accesso alle esenzioni e riduzioni di imposta, ai rimborsi e per la presentazione delle istanze correlate alla gestione del tributo;
 - c. riceve istruisce e definisce, secondo la normativa vigente, le direttive e deleghe regionali, le contestazioni e istanze presentate dai contribuenti correlate alle procedure di recupero bonario e coattivo del tributo e le istanze di rimborso;
 - d. fornisce ai possessori e collezionisti di auto e moto storiche, che ne abbiano titolo, l'informazione, l'assistenza e la tutela per l'accesso alle eventuali riduzioni ed esenzioni di imposta previste dalla legge.
6. La regione attraverso i propri uffici:
- a. mette a disposizione il processo ed i risultati dell'attività di contrasto all'evasione in relazione ai passaggi di proprietà dei veicoli tra persone fisiche (IPT);
 - b. fornisce informazioni sull'intera attività di contrasto all'evasione legata ai veicoli;
 - c. fornisce i dati dell'attività di recupero del gettito della tassa automobilistica e dell'IPT;
 - d. mette a disposizione le proprie banche dati.

Art. 4 Gruppo di lavoro

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, con apposito atto amministrativo adottato dal Dirigente della Struttura finanze e tributi è costituito un Gruppo di lavoro che avrà il compito di definire l'esatto perimetro tecnico dell'intervento delle Parti e, in generale, di provvedere alla gestione di ogni aspetto di comune interesse.
2. Il Gruppo di lavoro è pariteticamente costituito da n. 4 componenti, e si riunirà all'occorrenza.

Art. 5 Durata dell'Accordo di Cooperazione

1. Il presente Accordo di collaborazione decorre dal 1° gennaio 2023 e ha termine il

31 dicembre 2024.

Art. 6
Ristoro costi

1. Il ristoro per l'esecuzione dei procedimenti, effettuati dall'ACI, di cui al presente Accordo di Cooperazione, è riportato nell'Allegato A di cui ne costituisce parte integrante.
2. Il rimborso dei costi sostenuti dall'ACI sono fatturati con cadenza quadrimestrale.
3. Regione, non sostenendo costi suppletivi in relazione alle attività di cui all'art. 3, comma 6, non necessita di ristoro delle spese.

Art. 7
Risoluzione dell'Accordo

1. La presente cooperazione può essere sciolta dalle parti in ogni momento previo congruo preavviso da inviare via PEC.

Art. 8
Prescrizioni specifiche a carico delle parti

1. Fatto salvo il rimborso di cui al precedente articolo 6 restano a carico delle parti tutti gli eventuali ulteriori oneri ed i rischi relativi derivanti dalla esecuzione dei procedimenti previsti nel presente accordo.
2. Sono a carico di Regione, oltre il rimborso dei costi sostenuti dall'ACI previsti e quantificati nell'allegato A di cui all'art. 6 del presente accordo, gli oneri derivanti dalle attività di reperimento e fornitura dati che non siano nella disponibilità delle parti, ma siano necessari ed indispensabili per consentire all'ACI il mantenimento delle attività previste dal presente accordo.
3. Tutte le attività svolte dall'ACI e dalla Regione sono soggette alla normativa statale e regionale in materia di diritto d'informazione, accesso agli atti, autocertificazione, tutela dei dati personali, semplificazione, conservazione degli atti, informatizzazione delle procedure.
4. L'ACI e la Regione, anche dopo la scadenza del presente accordo, sono tenuti a

provvedere agli adempimenti necessari alla rendicontazione, alla riconsegna della documentazione e a quanto altro attinente alle attività da ciascuno svolte.

Art. 9
Trattamento dei dati personali e nomina del Responsabile

1. Le parti restano titolari del trattamento dei dati contenuti negli archivi di rispettiva competenza.
2. L'ACI e la Regione sono nominati rispettivamente “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) per i dati di competenza dell’altra parte.
3. I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati negli appositi allegati al presente accordo di cooperazione (Allegati B e C).

Art. 10
Modifiche

1. Ogni modifica e/o integrazione al presente Accordo dovrà essere concordata, redatta e sottoscritta dalle parti a pena di nullità.

Art. 11
Sottoscrizione digitale

1. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 2bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Aosta,

per la Regione Autonoma Valle d'Aosta

per l'Automobile Club d'Italia

il Dirigente della Struttura finanze e tributi

il Presidente

documento firmato digitalmente

documento firmato digitalmente



Regione Valle D'Aosta Prospetto Rimborsi

1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2023

Rimborsi in Euro al netto di IVA; comprensiva di IVA solo quando dovuta

PREVISIONE RIMBORSI ANNUALI PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO (1)

Procedure	Attività	Personale	Totale
1) Bonifica dell'archivio Regionale, integrazione ruolo regionale con archivio nazionale	15.804	5.336	21.141
2) Amministrazione, riconciliazione , privacy e trasparenza.	-	12.901	12.901
3) Gestione dei procedimenti di assistenza ai contribuenti (UUTT)	1.250	16.605	17.855
Totale (1)	17.054	34.842	51.896
(1) Soggetto a conguaglio			

Anni uomo impiegati

Procedure	Coordinam.	Gestione	UUTT	Totale
1) Bonifica dell'archivio Regionale, integrazione ruolo regionale con archivio nazionale	0,005	0,070	0,000	0,075
2) Amministrazione, riconciliazione , privacy e trasparenza.	0,005	0,070	0,033	0,108
3) Gestione dei procedimenti di assistenza ai contribuenti (UUTT)	0,004	0,063	0,190	0,257
Totale	0,013	0,203	0,223	0,439

SALVATORE MORETTO

Regione Valle D'Aosta Anni 2020 - 2023

PREVISIONE RIMBORSI ANNUALI, SALVO CONGUAGLIO, PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO

Rimborsi in Euro al netto di IVA; comprensiva di IVA solo quando dovuta

1) Bonifica dell'archivio Regionale, integrazione ruolo regionale con archivio nazionale

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,005	169.686	764		764
Attività di gestione	a/p	0,070	65.321	4.572		4.572
Attività di gestione informatica				15.804	15.804	
Totale				21.141	15.804	5.336

2) Amministrazione, riconciliazione , privacy e trasparenza.

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,005	169.686	764		764
Attività di gestione	a/p	0,070	65.321	4.572		4.572
Attività UUTT	a/p	0,033	62.239	2.054		2.054
Missioni e formazione	quota			511		511
Amministrazione e spese di funzionamento generali				5.000		5.000
Totale				12.901	-	12.901

3) Gestione dei procedimenti di assistenza ai contribuenti (UUTT)

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,004	169.686	650		650
Attività di gestione	a/p	0,06	65.321	4.130		4.130
Assistenza UUTT	a/p	0,19	62.239	11.825		11.825
Attività di gestione informatica			incluso nella tabella 1		-	
Missioni e Formazione				1.250	1.250	
Totale				17.855	1.250	16.605

ACCORDO TRA TITOLARE E RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI
DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE)
2016/679

Oggetto: disciplina dei rapporti tra Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Automobile Club d'Italia in materia di trattamenti di dati personali nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche regionali in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento in osservanza dell'articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo n. 679/2016.

PREMESSE

- Con Delibera della giunta Regionale n. 2 del 9 gennaio 2023, è stato approvato lo schema di Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche per il biennio 2023-2024, (di seguito Accordo di cooperazione) tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta di seguito anche "Regione") e l'Automobile Club d'Italia (di seguito anche "ACI"), di cui il presente atto ne costituisce parte integrante.

Ciò premesso,

TRA

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale 80002270074, rappresentata, per la sottoscrizione della presente nomina, dal dirigente pro-tempore della Struttura finanze e tributi dott.ssa Luigina Borney, nata ad [REDACTED] il [REDACTED] CF [REDACTED], domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, nominata con deliberazione della Giunta regionale n. 1129 del 6 settembre 2021 che interviene e agisce nel presente atto ai sensi dell'articolo 4, comma 3 lettera i), della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22

e

l'Automobile Club d'Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente e legale rappresentante Ing. Angelo Sticchi Damiani, nato a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliato presso la sede dell'Ente, in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- Per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "Codice della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante");

- per "Dati Personalini": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'Accordo di cooperazione;
- per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per "Attività": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito dell'Accordo di cooperazione oggetto del presente Accordo, nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- per "Titolare": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento è il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 dell'RGPD è ACI.
- per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione.
- per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di all'art. 32 del GDPR;
- per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per "Violazione di Dati personali" (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- per “Amministratore di Sistema” si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l’amministratore di basi di dati, l’amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l’amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO)” si intende la figura di cui all’articolo 37 e seguenti del GDPR, nominato, per quanto concerne la Regione Autonoma Valle d’Aosta, con DGR n. 1051 del 29 luglio 2019 e, per quanto concerne ACI, con deliberazione n. 7883 del 1° marzo 2018.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente disciplina regolamenta le operazioni di trattamento dei dati personali rientranti nella sfera di titolarità della Regione Autonoma Valle d’Aosta effettuate da ACI nell’ambito delle attività previste dall’Accordo di cooperazione, il cui schema è stato approvato con DGR n. 2 del 9 gennaio 2023. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nell’Accordo di cooperazione e relativi allegati, ai quali si rimanda.
2. I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l’esecuzione delle attività previste dall’Accordo di cooperazione. ACI non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Articolo 3

Durata e finalità

1. La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte da ACI, in riferimento al trattamento dei dati personali rientrati nella sfera della titolarità della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
2. Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare la nomina di ACI quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.
3. I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dalla ACI per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dal medesimo Accordo.

Articolo 4

Tipologie di dati e Categorie di interessati

1. ACI per conto della Regione Autonoma Valle d'Aosta effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'amministrazione stessa (cittadini, utenti, etc.) relativamente alle attività previste dall'Accordo di cooperazione.

Articolo 5

Modalità e istruzioni

1. Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli.

Articolo 6

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza previste dall'Accordo di cooperazione, soddisfi i requisiti di cui al GDPR, nonché tuteli i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata per la corretta esecuzione delle attività di cui all'Accordo di cooperazione (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svolgimento delle attività di cui trattasi.

2. In particolare, ACI, in qualità di Responsabile è obbligato a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dall'Accordo di cooperazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita di cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale";
- nominare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell'ambito dell'Accordo di cooperazione,

compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguitate. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, ACI dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Data Protection Officer (DPO) della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

- adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.
- garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare - tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto della Regione Autonoma Valle d'Aosta come previste dall'Accordo vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:
 - a) la cifratura dei dati personali;
 - b) misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare e permettere eventuali controlli concordati da parte della Regione o suo delegato;
 - e) distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite dalla Regione stessa, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.
- adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente

necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

- tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto della Regione Autonoma Valle d'Aosta a cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;
- soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;
- garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare ACI dovrà:
 - a) fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - b) consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - c) consentire l'effettuazione di controlli;
 - d) mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;
- informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere;
- permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte della Regione da altro soggetto da quest'ultima incaricato;
- non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 7

Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema

1. Laddove le prestazioni contrattuali implichino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, ACI, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una *user id* che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a) divieto di assegnazione di *user id* generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - b) rimozione dei privilegi di Amministratore delle *user id* attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
 - c) associare alle *user id* assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle “*best practices*” vigenti;
 - d) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
 - e) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
 - f) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

Articolo 8

Violazione dei Dati personali

1. ACI è tenuta ad informare la Valle d'Aosta ed il Data Protection Officer, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall'esecuzione delle attività previste dall'Accordo di cooperazione. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC alla Direzione regionale competente in materia e contestualmente al DPO della Regione Autonoma Valle d'Aosta - deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, ACI

supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

Articolo 9

Responsabilità

1. Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso l'Accordo di cooperazione, ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679;
4. ACI si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy, ovvero di inadempimento delle pattiuzioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione

Il dirigente della Struttura finanze e tributi

Luigina Borney

(documento firmato digitalmente)

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani

(documento firmato digitalmente)

ACCORDO TRA TITOLARE E RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI
DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE)
2016/679

Oggetto: disciplina dei rapporti tra Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Automobile Club d'Italia in materia di trattamenti di dati personali nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche regionali in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento in osservanza dell'articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo n. 679/2016.

PREMESSE

- Con Delibera della giunta Regionale n. 2 del 9 gennaio 2023, è stato approvato lo schema di Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche per il biennio 2023-2024, (di seguito Accordo di cooperazione) tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta di seguito anche "Regione") e l'Automobile Club d'Italia (di seguito anche "ACI"), di cui il presente atto ne costituisce parte integrante.

Ciò premesso,

TRA

l'Automobile Club d'Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente e legale rappresentante Ing. Angelo Sticchi Damiani, nato a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliato presso la sede dell'Ente, in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI

E

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale 80002270074, rappresentata, per la sottoscrizione della presente nomina, dal dirigente pro-tempore della Struttura finanze e tributi dott.ssa Luigina Borney, nata ad [REDACTED] il [REDACTED], CF [REDACTED], domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, nominata con deliberazione della Giunta regionale n. 1129 del 6 settembre 2021 che interviene e agisce nel presente atto ai sensi dell'articolo 4, comma 3 lettera i), della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- Per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "Codice della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante");

- per "Dati Personalini": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'Accordo di cooperazione;
- per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per "Attività": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito dell'Accordo di cooperazione oggetto del presente Accordo, nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- per "Titolare": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento è il Presidente dell'ACI.
- per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del GDPR è la Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione.
- per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di all'art. 32 del GDPR;
- per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per "Violazione di Dati personali" (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- per “Amministratore di Sistema” si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l’amministratore di basi di dati, l’amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l’amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO)” si intende la figura di cui all’articolo 37 e seguenti del GDPR, nominato, per quanto concerne la Regione Autonoma Valle d’Aosta, con DGR n. 441 del 5 aprile 2018 e, per quanto concerne ACI, con deliberazione n. 7883 del 1° marzo 2018.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente disciplina regolamenta le operazioni di trattamento dei dati personali rientranti nella sfera di titolarità di ACI effettuate dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta nell’ambito delle attività previste dall’Accordo di cooperazione, il cui schema è stato approvato con DGR n. 2 del 9 gennaio 2023 Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nell’Accordo di cooperazione e relativi allegati, ai quali si rimanda.
2. I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l’esecuzione delle attività previste dall’Accordo di cooperazione. La Regione Autonoma Valle d’Aosta non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Articolo 3

Durata e finalità

1. La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, in riferimento al trattamento dei dati personali rientrati nella sfera della titolarità di ACI.
2. Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare la nomina della Regione Autonoma Valle d’Aosta quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.
3. I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dal medesimo Accordo.

Articolo 4

Tipologie di dati e Categorie di interessati

1. Regione Autonoma Valle d'Aosta per conto di ACI effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità di ACI stessa (cittadini, utenti, etc.) relativamente alle attività previste dall'Accordo di cooperazione.

Articolo 5

Modalità e istruzioni

1. Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli.

Articolo 6

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svogimento delle attività di competenza previste dall'Accordo di cooperazione, soddisfi i requisiti di cui al GDPR, nonché tuteli i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata per la corretta esecuzione delle attività di cui all'Accordo di cooperazione (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svogimento delle attività di cui trattasi.

2. In particolare, Regione Autonoma Valle d'Aosta, in qualità di Responsabile è obbligato a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dall'Accordo di cooperazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita di cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale";
- nominare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla

normativa vigente;

- eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell’ambito dell’Accordo di cooperazione, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguiti. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, Regione Autonoma Valle d’Aosta dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Data Protection Officer (DPO) di ACI.
- adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l’obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.
- garantire l’adozione delle misure di sicurezza di cui all’articolo 32 del GDPR. In particolare - tenuto conto dello stato dell’arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto di ACI come previste dall’accordo vigente, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell’analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l’ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:
 - a) la cifratura dei dati personali;
 - b) misure idonee a garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare e permettere eventuali controlli concordati da parte di ACI o suo delegato;
 - e) distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite da ACI stessa, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.
- adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di

necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

- tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto di ACI a cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;
- soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;
- garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare la Regione Autonoma Valle d'Aosta dovrà:
 - a) fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - b) consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - c) consentire l'effettuazione di controlli;
 - d) mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;
- informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere;
- permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte ddi ACI da altro soggetto da quest'ultima incaricato;
- non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema

1. Laddove le prestazioni contrattuali implichino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una *user id* che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a) divieto di assegnazione di *user id* generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - b) rimozione dei privilegi di Amministratore delle *user id* attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
 - c) associare alle *user id* assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle “*best practices*” vigenti;
 - d) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
 - e) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
 - f) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

Articolo 8

Violazione dei Dati personali

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta è tenuta ad informare ACI ed il Data Protection Officer, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall'esecuzione delle attività previste dall'Accordo di cooperazione. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza.

Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, ACI

supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

Articolo 9

Responsabilità

1. Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso l'Accordo di cooperazione, ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679;
4. La Regione Autonoma Valle d'Aosta si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy, ovvero di inadempimento delle pattiuzioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani

(documento firmato digitalmente)

Per la Regione

Il dirigente della Struttura finanze e tributi

Luigina Borney

(documento firmato digitalmente)

